

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL COLLEGIO "PLINIO FRACCARO"

Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia

Articolo 1 - Avviso di indizione delle elezioni

1. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Ex Alunni avviene ogni tre anni secondo quanto previsto dalle norme contenute nello Statuto dell'Associazione.
La tempestiva comunicazione dell'indizione delle elezioni viene effettuata dal Presidente dell'Associazione tramite tutti i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Associazione.
2. In caso di impossibilità del Presidente, agli adempimenti di cui al comma 1, provvede il Vicepresidente dell'Associazione.
3. Qualora non siano state indette le elezioni da parte degli organi di cui ai commi 1 e 2 ciascun socio, in regola con il pagamento della quota sociale, può richiedere l'indizione delle stesse.
4. Nel caso si rendano necessarie elezioni prima della scadenza della consiliatura, si procede a norma del presente regolamento.

Articolo 2 - Contenuto dell'avviso di indizione delle elezioni

1. L'avviso di indizione delle elezioni deve contenere:
 - l'indicazione di data e luogo di svolgimento delle elezioni;
 - le modalità di presentazione delle candidature;
 - le modalità di voto;
 - i requisiti per l'esercizio del voto;
 - la copia del presente regolamento o l'indicazione delle modalità telematiche di reperimento dello stesso;
 - l'avviso che è possibile votare anche per procura o per posta elettronica, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9.
2. Le elezioni normalmente si svolgono in occasione dell'Assemblea annuale dei Soci



ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL COLLEGIO "PLINIO FRACCARO"

Articolo 3 - Presentazione delle liste elettorali

1. Coloro i quali desiderano presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo, devono costituire una lista con un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere, indicando un programma comune.
2. Non è possibile presentare candidature singole.
3. I singoli candidati possono, con il loro consenso, appartenere anche a più liste elettorali.
4. Le liste elettorali che intendono presentarsi alle elezioni devono inviare la propria candidatura almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci per la verifica dei requisiti di eleggibilità, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, esclusivamente all'indirizzo e - mail dell'Associazione Ex Alunni:

alumnifraccaro@unipv.it

altre modalità di invio delle candidature determineranno l'esclusione della lista.

5. Il Consiglio Direttivo verifica l'eleggibilità dei singoli candidati ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione Ex Alunni.
Contro il rigetto della candidatura è possibile proporre reclamo all'Assemblea dei Soci.
6. Le liste elettorali vengono pubblicizzate, in egual modo, tramite tutti i canali social a disposizione dell'Associazione.

Articolo 4 - Commissione elettorale


1. La Commissione elettorale è nominata dall'Assemblea dei Soci ed è composta da un numero minimo di tre Soci non candidati.
La commissione nomina al suo interno un segretario per la relazione del verbale.
2. La Commissione elettorale vigila sulla regolarità delle elezioni.

Articolo 5 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato dall'art. 8 dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 6 - Seggio elettorale

1. Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono durante l'Assemblea annuale dei Soci secondo le norme dello Statuto e del presente regolamento elettorale.



ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL COLLEGIO "PLINIO FRACCARO"

Articolo 7 - Modalità di voto

2. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, esprime il proprio voto per la lista elettorale che intende eleggere per alzata di mano.
3. Non è ammesso il voto disgiunto tra i candidati di più liste elettorali.
4. Risulta eletta la lista elettorale che ottiene il maggior numero dei voti.
5. L'Assemblea dei Soci, in qualunque caso, può disporre a maggioranza assoluta dei propri membri che le votazioni avvengano con modalità differenti rispetto a quelle previste nel presente regolamento elettorale.

Articolo 8 – Voto per procura

1. Ciascun socio, può esprimere per procura il voto di un altro socio fino ad un massimo di due. Tutti i soci devono essere in regola con il pagamento della quota sociale.
2. Il delegato deve esibire:
 - procura sottoscritta dal delegante anche eventualmente con firma digitale;
 - copia del documento di identità del delegante.
3. Il delegato esprime in coscienza il voto secondo quanto indicato dal delegante;

Articolo 9 - Voto per posta elettronica

1. Ciascun socio, in regola con il pagamento della quota sociale, può votare per posta elettronica.
2. Il socio deve espressamente fare richiesta di voto per posta elettronica al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo, approvata la richiesta, invia al socio una scheda riepilogativa delle liste elettorali.
4. Il socio esprime il proprio voto ed invia la scheda all'indirizzo:

alumnifraccaro@unipv.it

altre modalità di invio della scheda elettorale NON verranno prese in considerazione.

5. La scheda così ricevuta viene consegnata alla commissione elettorale per il conteggio.

Articolo 10 Conservazione degli atti

1. Il verbale delle elezioni è inserito nel libro delle Assemblee tenuto presso la sede dell'Associazione.